Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 108° — Numero 225

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **ROMA - Giovedì, 7 settembre 1967** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 650-139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10, ROMA - CENTRALINO 8508

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

REGIONI

SUPPLEMENTI STRAORDINARI

(9375)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 marzo 1966, n. **1395.**

Revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i Comuni della provincia di Enna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la nota n. 2534 del 9 dicembre 1965 con la quale il medico provinciale di Enna chiede la revoca delle dichiarazioni di zone ad endemia malarica per i comuni di Aidone, Barrafranca, Calascibetta, Enna — ad esclusione della quinta zona composta dal territorio compreso tra le sponde del lago di Pergusa ed una linea perimetrale distante quattro chilometri dalle sponde del lago stesso, — Piazza Armerina, Pietraperzia, Valguarnera e Villarosa dichiarati con regio decreto 5 settembre 1904, n. 532, Catenanuova dichiarato con regio decreto 26 settembre 1904, n. 558, Agira, Assoro, Centuripe, Cerami, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Regalbuto, Sperlinga e Troina dichiarati con regio decreto 2 aprile 1905, n. 162;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio provinciale di sanità di Enna nella seduta del 19 novembre 1965;

Visti i sopracitati decreti di dichiarazione;

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e l'art. 4 del regolamento per l'applicazione delle norme volte a diminuire le cause della malaria, approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Sulla proposta del Ministro per la sanità;

Decreta:

Sono revocate le dichiarazioni di zone ad endemia malarica contenute nei regi decreti 5 settembre 1904, n. 532, 26 settembre 1904, n. 558 e 2 aprile 1905, n. 162, relative ai comuni di Agira, Aidone, Assoro, Barrafranca, Calascibetta, Catenanuova, Centuripe, Cerami, Enna, Gagliano Castelferrato, Leonforte, Nicosia, Nissoria, Piazza Armerina, Pietraperzia, Regalbuto, Sperlinga, Troina, Valguarnera, e Villarosa della provincia di Enna.

E' ancora da considerare soggetta ad endemia malarica la quinta zona del comune di Enna composta dal territorio compreso tra le sponde del lago Pergusa ed una linea perimetrale distante quattro chilometri dalle sponde del lago stesso.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 marzo 1966

SARAGAT

MARIOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 agosto 1967
Atti del Governo, registro n. 213, foglio n. 41. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 2 agosto 1967, n. 775.

Integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità di diritto pubblico che svolgono funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77, comma primo, e 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 30 della legge 27 febbraio 1967, n. 48, concernente delega al Governo per l'emanazione delle norme necessarie per la integrazione con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica degli organi deliberativi degli enti ed istituti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, che svolgano funzione economica e sociale rilevante ai fini della programmazione economica e siano sottoposti ai controlli di cui alla legge 21 marzo 1958, n. 259;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il bilancio e la programmazione economica, di concerto con i Ministri per il tesoro, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per il lavoro e la previdenza sociale, per le partecipazioni statali, per l'agricoltura e foreste, per i lavori pubblici e per il commercio con l'estero;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio di amministrazione di ciascuno degli enti appresso elencati è integrato con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Istituto nazionale delle assicurazioni;
Istituto per la ricostruzione industriale;
Istituto nazionale della previdenza sociale;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie;
Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro;
Ente nazionale per l'artigianato e le piccole industrie;
Istituto per lo sviluppo dell'edilizia sociale;
Ente delta padano, Ente di sviluppo;
Ente di sviluppo in Campania;
Ente di sviluppo in Puglia, Lucania e Molise;
Ente di sviluppo nelle Marche;
Ente di sviluppo nell'Umbria;
Ente Fucino, Ente di sviluppo in Abruzzo;
Ente Maremma, Ente di sviluppo in Toscana e Lazio;
Opera Sila, Ente di sviluppo in Calabria;
Ente per la trasformazione fondiaria ed agraria in Sardegna, Ente di sviluppo;
Ente nazionale assistenza lavoratori.

Sono parimenti integrati con un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica il Consiglio dell'Ente nazionale idrocarburi e il Consiglio generale dell'Istituto nazionale per il commercio estero.

Art. 2.

Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente decreto gli organi competenti provvederanno a modificare gli statuti degli enti appresso indicati, al fine di inserire nei rispettivi Consigli di amministrazione un rappresentante del Ministero del bilancio e della programmazione economica:

Ente autonomo di gestione per le aziende minerarie;
Ente autonomo di gestione per le aziende termali;
Ente autonomo di gestione per le partecipazioni del Fondo di finanziamento dell'industria meccanica.

Art. 3.

Del Consiglio di presidenza del Consiglio nazionale delle ricerche fa parte il segretario della programmazione presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Della Commissione direttiva del Comitato nazionale per l'energia nucleare fa parte di diritto il direttore generale per l'attuazione della programmazione economica presso il Ministero del bilancio e della programmazione economica.

Art. 4.

Alla nomina dei rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica negli organi deliberativi degli enti ed istituti di cui ai precedenti articoli, si procede secondo le norme vigenti per i singoli enti ed istituti, previa designazione del Ministro per il bilancio e la programmazione economica.

Art. 5.

I rappresentanti del Ministero del bilancio e della programmazione economica chiamati a far parte degli organi deliberativi di enti ed istituti nella prima applicazione del presente decreto cesseranno dalla carica

contemporaneamente agli altri componenti gli organi stessi alla scadenza del normale periodo di durata di questi ultimi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 2 agosto 1967

SARAGAT

MORO — PIERACCINI — — COLOMBO — ANDREOTTI — BOSCO — BO — RESTIVO — MANCINI — TOLLOY

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 31 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 37. — CARUSO

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 agosto 1967, n. **776.**

Prelevamento di L. 280.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, per l'anno finanziario 1967.

Relazione del Ministro Segretario di Stato per il tesoro al Presidente della Repubblica sul decreto che autorizza il prelevamento di lire 280.000.000 *dal fondo di riserva per le spese impreviste per l'anno finanziario* 1967.

Signor Presidente,

il presente provvedimento è inteso al prelevamento di lire 280.000.000 dal fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 onde sopperire alle seguenti inderogabili esigenze dell'Amministrazione dell'interno:

Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni e delle Provincie per eventi eccezionali, ecc. (cap. n. 1181) (per sopravvenute urgenti necessità connesse con eventi calamitosi)	L. 200.000.000
Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc. (cap. n. 1461) (per inderogabili spese relative alla lotta alla delinquenza e ad altre inerenti a speciali servizi di sicurezza, nonchè a quelle per la lotta alla delinquenza prima non prevedibili)	» 80.000.000
	L. 280.000.000

Alle integrazioni predette, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 136 del vigente regolamento di contabilità generale dello Stato, approvato con regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, si provvede mediante prelevamento dall'indicato fondo di riserva per le spese impreviste in base alla facoltà di cui all'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato.

Il Ministro per il tesoro: COLOMBO

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 42 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, sull'amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato;

Visto l'art. 87, quarto e quinto comma, della Costituzione della Repubblica;

Vista la legge 29 aprile 1967, n. 230;

Considerato che sul fondo di riserva per le spese impreviste, inscritto nello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967 esiste la necessaria disponibilità;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per il tesoro;

Decreta:

Dal fondo di riserva per le spese impreviste inscritto al capitolo n. 3522 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1967, è autorizzato il prelevamento di lire 280.000.000 che si inscrivono ai sottoindicati capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno per il detto anno finanziario:

Cap. n. 1181 - Contributi e sovvenzioni a favore dei Comuni, ecc.	L.	200.000.000
» » 1461 - Spese per la lotta alla delinquenza organizzata, ecc.	»	80.000.000
	L.	280.000.000

Questo decreto sarà presentato al Parlamento per la sua convalidazione.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 agosto 1967

SARAGAT

MORO — COLOMBO

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 5 *settembre* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 50. — GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **777.**

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Sebastiano, nel comune di Vobarno (Brescia).

N. 777. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Brescia in data 27 marzo 1966, integrato con dichiarazione del 27 maggio successivo, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Sebastiano, in frazione Collio del comune di Vobarno (Brescia). Viene, inoltre, riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della Parrocchia, con il patrimonio costituito dall'edificio sacro e da un fabbricato con adiacente terreno stralciati dal patrimonio della Chiesa di S. Maria Assunta, in Vobarno.

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 30. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **778**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Maria di Monte Fracca, nel comune di Santadi (Cagliari).

N. 778. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Iglesias in data 15 luglio 1965, integrato con altro decreto di pari data e con due dichiarazioni dell'8 febbraio 1967, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Maria di Monte Fracca, in località Santadi Basso del comune di Santadi (Cagliari).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 28. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **779**.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'unione della Parrocchia di S. Agnese V. M., in Masciago Primo, con quella dei SS. Fabiano e Sebastiano Mm., in Rancio Valcuvia (Varese).

N. 779. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 9 aprile 1966, relativo alla unione perpetua « aeque principalis » della Parrocchia di S. Agnese V. M., in Masciago Primo, con quella dei SS. Fabiano e Sebastiano Mm., in Rancio Valcuvia (Varese).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 31. — CARUSO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 18 luglio 1967, n. **780**.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della Parrocchia di S. Giuseppe, in Ispica (Ragusa).

N. 780. Decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 1967, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Noto in data 1° luglio 1966, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 1° luglio e 9 settembre 1966, relativo alla erezione della Parrocchia di S. Giuseppe, in Ispica (Ragusa).

Visto, *il Guardasigilli*: REALE
Registrato alla Corte dei conti, addì 28 *agosto* 1967
Atti del Governo, registro n. 213, *foglio n.* 29. — CARUSO

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Sassari ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Sassari, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Sassari, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Sassari e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Sassari in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Sassari

1) Cargeghe
2) Castelsardo
3) Muros
4) Nulvi
5) Osilo
6) Porto Torres
7) Sassari
8) Sennori
9) Sorso
10) Valledoria

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Alghero

1) Alghero
2) Mara
3) Monteleone Rocca Doria
4) Olmedo
5) Padria
6) Pozzomaggiore
7) Putifigari
8) Romana
9) Villanova Monteleone

Distretto d'imposte di Sassari

1) Codrongianos
2) Florinas
3) Ittiri
4) Ossi
5) Tissi
6) Uri
7) Usini

Distretto d'imposte di Thiesi

1) Banari
2) Bessude
3) Siligo
4) Thiesi

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Ozieri

1) Ardara
2) Ittireddu
3) Mores
4) Nughedu di San Nicolò
5) Ozieri

Distretto d'imposte di Sassari

1) Bulzi
2) Chiaramonti
3) Laerru
4) Martis
5) Ploaghe
6) Sedini

Distretto d'imposte di Tempio Pausania

1) Perfugas

Distretto d'imposte di Thiesi

1) Bonnanaro
2) Bonorva
3) Borutta
4) Cheremule
5) Cossoine
6) Giave
7) Semestene
8) Torralba

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Ozieri

1) Alà dei Sardi
2) Anela
3) Benetutti
4) Berchidda
5) Bono
6) Bottidda
7) Boddusò
8) Bultei
9) Burgos
10) Esporlatu
11) Illorai
12) Nule
13) Oschiri
14) Pattada
15) Tula

Distretto d'imposte di Tempio Pausania

1) Monti
2) Telti

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Tempio Pausania

1) Aggius
2) Arzachena
3) Bortigiadas
4) Calangianus
5) La Maddalena
6) Luogosanto
7) Luras
8) Olbia
9) Palau
10) San Francesco d'Aglientu
11) Santa Teresa Gallura
12) Tempio Pausania
13) Trinità d'Agultu e Vignola

(9017)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Potenza ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Potenza, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Potenza, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Potenza e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Potenza in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Chiaramonte

1) Calvera
2) Carbone
3) Castronuovo di Sant'Andrea
4) Cersosimo
5) Chiaromonte
6) Episcopia
7) Fardella
8) Francavilla in Sinni
9) Noepoli
10) Roccanova
11) San Costantino Albanese
12) San Paolo Albanese
13) San Severino Lucano
14) Sant'Arcangelo
15) Senise
16) Teana
17) Terranova di Pollino

Distretto d'imposte di Venosa

1) Banzi
2) Forenza
3) Maschito
4) Montemilone
5) Palazzo San Gervasio
6) Venosa

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Lagonegro

1) Castelsaraceno
2) Lagonegro
3) Latronico
4) Moliterno
5) Nemoli
6) Rivello

Distretto d'imposte di Lauria

1) Castelluccio Inferiore
2) Castelluccio Superiore
3) Lauria
4) Maratea
5) Rotonda
6) Trecchina
7) Viggianello

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Marsico Nuovo

1) Brienza
2) Marsico Nuovo
3) Marsicovetere
4) Sant'Angelo le Fratte
5) Sasso di Castalda
6) Tramutola

Distretto d'imposte di Muro Lucano

1) Biella
2) Castelgrande
3) Muro Lucano
4) Pescopagano
5) Rapone
6) Ruvo del Monte

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Laurenzana

1) Abriola
2) Anzi
3) Calvello
4) Corleto Perticara
5) Guardia Perticara
6) Laurenzana

Distretto d'imposte di Potenza

1) Albano di Lucania
2) Avigliano
3) Balvano
4) Baragiano
5) Brindisi Montagna
6) Campomaggiore
7) Castelmezzano
8) Filiano
9) Oppido Lucano
10) Picerno
11) Pietragalla
12) Pietrapertosa
13) Pignola
14) Potenza
15) Ruoti
16) San Chirico Nuovo
17) Satriano di Lucania
18) Savoia di Lucania
19) Tito
20) Tolve
21) Trivigno
22) Vaglio Basilicata
23) Vietri di Potenza

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Acerenza

1) Acerenza
2) Cancellara
3) Genzano di Lucania

Distretto d'imposte di Melfi

1) Atella
2) Barile
3) Ginestra
4) Lavello
5) Melfi
6) Rapolla
7) Rionero in Vulture
8) Ripacandida
9) San Fele

Distretto d'imposte di Montemurro

1) Armento
2) Gallicchio
3) Grumento Nova
4) Missanello
5) Montemurro
6) San Chirico Raparo
7) San Martino d'Agri
8) Sarconi
9) Spinoso
10) Viggiano

(9015)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Treviso ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Treviso, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Treviso, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Treviso e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Treviso in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Conegliano

1) Codognè
2) Conegliano
3) Gaiarine
4) Godega di Sant'Urbano
5) Orsago
6) San Fior
7) San Vendemiano
8) Vazzola

Distretto d'imposte di Oderzo

1) Cessalto
2) Chiarano
3) Fontanelle
4) Gorgo al Monticano
5) Mansuè
6) Meduna di Livenza
7) Motta di Livenza
8) Oderzo
9) Portobuffolè
10) San Polo di Piave

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Conegliano

1) Pieve di Soligo
2) Refrontolo
3) San Pietro di Feletto

Distretto d'imposte di Valdobbiadene

1) Farra di Soligo

Distretto d'imposte di Vittorio Veneto

1) Cappella Maggiore
2) Cison di Valmarino
3) Colle Umberto
4) Cordignano
5) Follina
6) Fregona
7) Miane
8) Revine Lago
9) Sarmede
10) Tarzo
11) Vittorio Veneto

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Montebelluna

1) Arcade

Distretto d'imposte di Treviso

1) Carbonera
2) Casale sul Sile
3) Casier
4) Istrana
5) Mogliano Veneto
6) Monastier di Treviso
7) Morgano
8) Paese
9) Ponzano Veneto
10) Povegliano
11) Preganziol
12) Quinto di Treviso
13) Roncade
14) Silea
15) Treviso
16) Villorba
17) Zero Branco

COMUNI DEL IV GRUPPO

Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Asolo

1) Altivole
2) Asolo
3) Borso del Grappa
4) Castelcucco
5) Cavaso del Tomba
6) Crespano del Grappa
7) Fonte
8) Maser
9) Monfumo
10) Paderno del Grappa
11) Possagno
12) San Zenone degli Ezzelini

Distretto d'imposte di Castelfranco Veneto

1) Castelfranco Veneto
2) Castello di Godego
3) Loria
4) Resana
5) Riese Pio X
6) Vedelago

Distretto d'imposte di Montebelluna

1) Caerano di San Marco
2) Cornuda
3) Montebelluna
4) Trevignano

COMUNI DEL V GRUPPO

Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Conegliano

1) Mareno di Piave
2) Santa Lucia di Piave
3) Sernaglia della Battaglia
4) Susegana

Distretto d'imposte di Montebelluna

1) Crocetta del Montello
2) Giavera del Montello
3) Nervesa della Battaglia
4) Pederobba
5) Volpago del Montello

Distretto d'imposte di Oderzo

1) Cimadolmo
2) Ormelle
3) Ponte di Piave
4) Salgareda

Distretto d'imposte di Treviso

1) Breda di Piave
2) Maserada sul Piave
3) San Biagio di Callalta
4) Spresiano
5) Zenson di Piave

Distretto d'imposte di Valdobbiadene

1) Moriago della Battaglia
2) Segusino
3) Valdobbiadene
4) Vidor

(9021)

DECRETO MINISTERIALE 4 agosto 1967.

Nuova tabella di ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Roma ai fini delle verificazioni periodiche del catasto terreni.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto l'art. 42 del testo unico delle leggi sul nuovo catasto terreni, approvato con regio decreto 8 ottobre 1931, n. 1572;

Visto l'art. 118 del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153;

Considerato che, in dipendenza del diverso ritmo delle attività economiche verificatesi nei vari Comuni della provincia di Roma, l'attuale ripartizione dei Comuni stessi agli effetti delle verificazioni periodiche non è più rispondente alle odierne necessità, al fine di accertare con costante regolarità i cambiamenti che debbono essere introdotti negli atti del catasto terreni;

Decreta:

E' approvata l'unita tabella predisposta dall'Ufficio tecnico erariale di Roma, indicante la ripartizione in cinque gruppi dei Comuni della provincia di Roma e l'anno in cui, a cominciare dal 1968, deve eseguirsi in ciascun gruppo la verificazione quinquennale per rilevare ed accertare i cambiamenti contemplati dal titolo IV del regolamento per la conservazione del nuovo catasto, approvato con regio decreto 8 dicembre 1938, n. 2153.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 4 agosto 1967

p. *Il Ministro*: GIOIA

Tabella della ripartizione dei Comuni della provincia di Roma in cinque gruppi agli effetti delle verificazioni periodiche per la conservazione del nuovo catasto terreni, con l'indicazione per ogni gruppo dell'anno in cui dovrà eseguirsi la verificazione.

COMUNI DEL I GRUPPO

Verificazione anno 1968

Distretto d'imposte di Albano Laziale

1) Albano Laziale
2) Anzio
3) Ariccia
4) Castel Gandolfo
5) Genzano di Roma
6) Lanuvio
7) Marino
8) Nemi
9) Nettuno

Distretto d'imposte di Civitavecchia

1) Allumiere
2) Cerveteri
3) Civitavecchia
4) Santa Marinella
5) Tolfa

Distretto d'imposte di Frascati

1) Colonna
2) Frascati
3) Grottaferrata
4) Montecompatri
5) Monte Porzio Catone
6) Rocca di Papa
7) Rocca Priora

COMUNI DEL II GRUPPO

Verificazione anno 1969

Distretto d'imposte di Bracciano

1) Anguillara Sabazia
2) Bracciano
3) Canale Monterano
4) Manziana
5) Trevignano Romano

Distretto d'imposte di Palombara Sabina

1) Marcellina
2) Monteflavio
3) Montelibretti
4) Montorio Romano
5) Moricone
6) Nerola
7) Palombara Sabina

Distretto d'imposte di Subiaco

1) Affile
2) Agosta
3) Arcinazzo Romano
4) Canterano
5) Cerreto Laziale
6) Cervara di Roma
7) Gerano
8) Jenne
9) Marano Equo
10) Rocca Canterano
11) Rocca Santo Stefano
12) Roiate
13) Subiaco
14) Vallepietra

COMUNI DEL III GRUPPO

Verificazione anno 1970

Distretto d'imposte di Castelnuovo di Porto

1) Capena
2) Castelnuovo di Porto
3) Civitella San Paolo
4) Fiano Romano
5) Filacciano
6) Morlupo
7) Nazzano
8) Ponzano Romano
9) Riano
10) Rignano Flaminio
11) Sacrofano
12) Sant'Oreste
13) Torrita Tiberina

Distretto d'imposte di Palestrina

1) Bellegra
2) Capranica Prenestina
3) Castel San Pietro Romano
4) Cave
5) Gallicano nel Lazio
6) Genazzano
7) Labico
8) Olevano Romano
9) Palestrina
10) Pisoniano
11) Poli
12) Rocca di Cave
13) San Vito Romano
14) Zagarolo

Distretto d'imposte di Segni

1) Carpineto Romano
2) Colleferro
3) Gavignano
4) Gorga
5) Montelanico
6) Segni

COMUNI DEL IV GRUPPO
Verificazione anno 1971

Distretto d'imposte di Roma

1) Campagnano di Roma
2) Formello
3) Magliano Romano
4) Mazzano Romano
5) Mentana
6) Monterotondo
7) Pomezia
8) Roma

COMUNI DEL V GRUPPO
Verificazione anno 1972

Distretto d'imposte di Tivoli

1) Anticoli Corrado
2) Arsoli
3) Camerata Nuova
4) Casape
5) Castel Madama
6) Ciciliano
7) Cineto Romano
8) Guidonia Montecelio
9) Licenza
10) Mandela
11) Percile
12) Riofreddo
13) Roccagiovine
14) Roviano
15) Sambuci
16) San Gregorio da Sassola
17) San Polo dei Cavalieri
18) Sant'Angelo Romano
19) Saracinesco
20) Tivoli
21) Vallinfreda
22) Vicovaro
23) Vivaro Romano

Distretto d'imposte di Velletri

1) Artena
2) Valmontone
3) Velletri

(9016)

DECRETO MINISTERIALE 18 agosto 1967.

Conferma di un revisore effettivo e di un revisore supplente del Banco di Sicilia.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visti il regio decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, recante disposizioni per la difesa del risparmio e la disciplina della funzione creditizia e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè il decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 17 luglio 1947, n. 691, relativo all'istituzione di un Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 36 del vigente statuto del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo, relativo alla composizione e alle modalità di nomina del Collegio dei revisori del Banco medesimo;

Considerato che occorre provvedere alla nomina di un revisore effettivo e di un revisore supplente del detto Banco per il triennio 1967-1969;

Sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;

Decreta:

Il dott. Gioacchino Greco e il dott. Michele Peynetti sono confermati, rispettivamente, revisore effettivo e revisore supplente del Banco di Sicilia, istituto di credito di diritto pubblico con sede in Palermo.

I predetti resteranno in carica fino all'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 1969.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 agosto 1967

Il Ministro: COLOMBO

(8981)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di certificati sostitutivi a tutti gli effetti di diplomi originali di laurea

Il dott. Benedetto Provenzano, nato a Matino (Lecce) il 30 novembre 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in economia e commercio, rilasciatogli dall'Università di Bari il 17 dicembre 1947.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Bari.

La dottoressa Maria Luisa Orlandi, nata a Frosinone il 12 settembre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in materie letterarie, rilasciatole dall'Università di Roma il 20 aprile 1945.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

Il dott. Ilario Campisi, nato a Caulonia (Reggio Calabria) il 15 ottobre 1922, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in medicina e chirurgia, rilasciatogli dall'Università di Roma il 27 agosto 1946.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

La dottoressa Anna Maria Gigante, nata a Roma l'11 febbraio 1916, ha dichiarato di avere smarrito il proprio certificato sostitutivo a tutti gli effetti del diploma di laurea in giurisprudenza, rilasciatole dall'Università di Roma il 2 luglio 1949.

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del certificato smarrito a consegnarlo all'Università di Roma.

(9053)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 9 luglio 1967, n. 21282, registrato alla Corte dei conti il 12 agosto 1967, registro n. 19, foglio n. 117, è stato dichiarato inammissibile il ricorso straordinario prodotto dall'Opera nazionale per gli invalidi di guerra in data 9 marzo 1965, nell'interesse dell'invalido di guerra Felici Fulvio, per chiedere l'annullamento del provvedimento con il quale veniva comunicato all'Opera stessa che l'istanza di assunzione del Felici nel ruolo dei sorveglianti idraulici sarebbe stata tenuta presente in relazione alle vacanze che si sarebbero verificate nel ruolo predetto, e per chiedere l'accoglimento della domanda medesima.

(9147)

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione alla provincia di Napoli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1965

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, la provincia di Napoli viene autorizzata ad assumere un mutuo suppletivo di L. 394.290.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1965 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9228)

Autorizzazione alla provincia di Agrigento ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1967, la provincia di Agrigento viene autorizzata ad assumere un mutuo di L. 818.500.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9251)

Autorizzazione al comune di Sant'Elia Fiumerapido ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 28 agosto 1967, il comune di Sant'Elia Fiumerapido (Frosinone) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.250.586, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9230)

Autorizzazione al comune di Fierozzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Fierozzo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.700.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9229)

Autorizzazione al comune di Nogaredo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Nogaredo (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n 51.

(9231)

Autorizzazione al comune di Lasino ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Lasino (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9232)

Autorizzazione al comune di Rovere della Luna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Roverè della Luna (Trento) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.200.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9233)

Autorizzazione al comune di Torpè ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Torpè (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 2.761.610, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9252)

Autorizzazione al comune di Orotelli ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Orotelli (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.805.343, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9253)

Autorizzazione al comune di Belvi ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Belvi (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 905 625, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9254)

Autorizzazione al comune di Aritzo ad assumere un mutuo suppletivo per l'integrazione del bilancio 1966

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Aritzo (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo suppletivo di L. 1.992.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1966 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo suppletivo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9255)

Autorizzazione al comune di Iglesias ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 26 agosto 1967, il comune di Iglesias (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 411.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9234)

Autorizzazione al comune di Adria ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 23 agosto 1967, il comune di Adria (Rovigo) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 220.000.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9235)

Autorizzazione al comune di Camerata Picena ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 29 agosto 1967, il comune di Camerata Picena (Ancona) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 20.649.645, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9256)

Autorizzazione al comune di Bulzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Bulzi (Sassari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 7.860.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9257)

Autorizzazione al comune di Teti ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Teti (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.520.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967, e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9258)

Autorizzazione al comune di Donori ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Donori (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.870.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9259)

Autorizzazione al comune di Gesturi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Gesturi (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 11.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9260)

Autorizzazione al comune di Mogoro ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Mogoro (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 8.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9261)

Autorizzazione al comune di Narcao ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Narcao (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 5.450.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9262)

Autorizzazione al comune di S. Nicolò Gerrei ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di S. Nicolò Gerrei (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.150.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9263)

Autorizzazione al comune di S. Vero Milis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di S. Vero Milis (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L 11.900.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9264)

Autorizzazione al comune di Sant'Antioco ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Sant'Antioco (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 74.370.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9265)

Autorizzazione al comune di Serdiana ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Serdiana (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 3.750.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9266)

Autorizzazione al comune di Selargius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Selargius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 28.600.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9267)

Autorizzazione al comune di S. Andrea Frius ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di S. Andrea Frius (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 6.760.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9268)

Autorizzazione al comune di Samugheo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Samugheo (Cagliari) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 4.840.000 per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9269)

Autorizzazione al comune di Austis ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Austis (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2.100.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9270)

Autorizzazione al comune di Cuglieri ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1967

Con decreto ministeriale in data 31 agosto 1967, il comune di Cuglieri (Nuoro) viene autorizzato ad assumere un mutuo di L. 10.550.000, per la copertura del disavanzo economico del bilancio 1967 e l'Istituto mutuante ad effettuare la somministrazione dei due terzi dell'importo del mutuo stesso, a' sensi dell'art. 1 del decreto legislativo luogotenenziale 11 gennaio 1945, n. 51.

(9271)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 6 settembre 1967 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	622,89	622,80	622,84	622,80	622,75	—	622,80	622,80	622,80	622,80
$ Can.	578,32	578,30	578,10	578,15	578 —	—	578,30	578,15	578,30	578,20
Fr. Sv.	143,45	143,41	143,39	143,41	143,40	—	143,405	143,41	143,43	143,42
Kr. D.	89,80	89,75	89,80	89,775	89,80	—	89,775	89,775	89,79	89,77
Kr. N.	87,09	87,10	87,08	87,08	87,15	—	87,07	87,08	87,05	87,08
Kr. Sv.	120,71	120,75	120,75	120,715	120,75	—	120,72	120,715	120,77	120,75
Fol.	173,22	173,19	173,23	173,20	173 —	—	173,19	173,20	173,20	173,20
Fr. B.	12,55	12,55	12,55	12,5490	12,545	—	12,5495	12,5490	12,55	12,55
Franco francese	127,01	126,99	127,02	126,96	126,90	—	126,96	126,96	126,97	126,96
Lst.	1734,88	1734,75	1734,40	1734,60	1734,25	—	1734,50	1734,60	1734,75	1734,55
Dm. occ.	155,73	155,72	155,72	155,695	155,65	—	155,71	155,695	155,72	155,72
Scell. Austr.	24,11	24,11	24,115	24,11875	24,10	—	24,12	24,11875	24,11	24,11
Escudo Port.	21,64	21,64	21,63	21 655	21,75	—	21,63	21,655	21,65	21,65
Peseta Sp.	10,40	10,40	10,41	10,4050	10,42	—	10,4075	10,4050	10,40	10,40

Media dei titoli del 6 settembre 1967

Rendita 5% 1935	103,45
Redimibile 3,50% 1934	100,925
Id. 3,50% (Ricostruzione)	86,,25
Id. 5% (Ricostruzione)	96.55
Id. 5% (Riforma fondiaria)	95,625
Id. 5% (Città di Trieste)	95,60
Id. 5% (Beni Esteri)	95,40
Certificati di credito del Tesoro 5% 1976	98,775
Buoni del Tesoro 5% (scadenza 1° gennaio 1968)	100 —
» 5% (» 1° aprile 1969)	100,025
» 5% (» 1° gennaio 1970)	100,25
» 5% (» 1° gennaio 1971)	100,35
» 5% (» 1° aprile 1973)	100,075
» 5% (» 1° aprile 1974)	100,10
» 5% (» 1° aprile 1975)	100,025
» 5% (» 1°-10-1975) - II emiss.	100 —

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 6 settembre 1967

1 Dollaro USA	622,80
1 Dollaro canadese	578,225
1 Franco svizzero	143,407
1 Corona danese	89,775
1 Corona norvegese	87,075
1 Corona svedese	120,717
1 Fiorino olandese	173,195
1 Franco belga	12,549
1 Franco francese	126,96
1 Lira sterlina	1734,55
1 Marco germanico	155,702
1 Scellino austriaco	24,119
1 Escudo Port.	21,642
1 Peseta Sp.	10,406

MINISTERO DELLA DIFESA

Trasferimento dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato di terreni siti in località Ginestroni del comune di Lerici (La Spezia).

Con decreto ministeriale n. 384, del 27 luglio 1967, è stato disposto il passaggio dal Demanio pubblico militare (Esercito) al patrimonio dello Stato dei terreni siti in comune di Lerici (La Spezia), località Ginestroni, foglio n. 2, particella n. 358 e foglio n. 6, particelle numeri 171, 5, 7, 172 della superficie complessiva di mq. 5514.

(9051)

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17, ed il decreto ministeriale 5 agosto 1926 che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del prefetto di Bolzano del 13 settembre 1935, n. 1640/R.Gab., con cui al sig. Ploner Giuseppe Antonio nato a Selva di Val Gardena il 20 agosto 1888 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ploni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 febbraio 1967 del sig. Ploni Giovanni Battista, figlio del predetto in atto residente a Selva di Val Gardena;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono attendibili a tali da giustificare l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38434/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 4777/Gab. del 27 agosto 1966, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del prefetto di Bolzano del 13 settembre 1935, n. 1640/R/Gab., è revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alla sottoindicata persona.

Per effetto di tale revoca il cognome del sig. Ploni Giovanni Battista nato a Selva di Val Gardena il 9 gennaio 1937 e residente a Selva di Val Gardena viene ripristinato nella forma tedesca di Ploner.

Il sindaco del comune di Selva di Val Gardena provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Il Vice Commissario del Governo: MASCI

(8997)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

Concorso a due borse di studio della Fondazione « Santorio Santorio »

IL PRESIDENTE
DELL'ISTITUTO NAZIONALE DELLA NUTRIZIONE

in conformità delle determinazioni adottate dal Comitato amministrativo nella seduta del 3 luglio 1967;

Delibera:

Art. 1.

E' indetto un concorso per l'assegnazione di due borse di studio destinate a studi e ricerche nel campo dell'alimentazione.

Le borse saranno usufruite presso l'Istituto nazionale della nutrizione - Città Universitaria - Roma e, anche per limitati periodi, presso i Centri di studio periferici dell'Istituto stesso.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso coloro che siano in possesso di una delle seguenti lauree:

laurea in Medicina;
laurea in Chimica;
laurea in Scienze naturali;
laurea in Scienze biologiche;
laurea in Farmacia.

Non possono partecipare al concorso i ricercatori di ruolo dell'Istituto nazionale della nutrizione, i professori universitari di ruolo ed il personale ad essi equiparato.

Art. 3.

Le borse hanno la durata di anni uno e potranno essere prorogate di un altro anno. Tuttavia la proroga non potrà essere concessa più di una volta. L'importo della borsa è di L. 1.500.000 lorde annue.

Art. 4.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta da bollo da L. 400, contenenti le generalità e la residenza dei candidati, debbono pervenire alla segreteria dell'Istituto nazionale della nutrizione - Roma - Città Universitaria, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente bando nella *Gazzetta Ufficiale*.

Le domande debbono essere corredate dei seguenti certificati, documenti e titoli:

1) certificato di laurea dell'aspirante, nel quale siano indicate le votazioni riportate nei singoli esami di profitto e in quello di laurea e la data di quest'ultimo esame;

2) almeno una memoria a stampa o dattiloscritta, in quattro copie, alla quale l'aspirante potrà aggiungere qualsiasi altro titolo o documento atto a meglio comprovare la sua preparazione nel campo degli studi e delle ricerche che dovrà compiere;

3) curriculum degli studi compiuti, in quattro copie;

4) elenco, in quattro copie, di tutti i documenti e titoli presentati al concorso.

I certificati debbono essere conformi alle disposizioni delle leggi sul bollo.

La data di arrivo all'Istituto nazionale della nutrizione delle domande e della relativa documentazione, è accertata, a tutti gli effetti, dal bollo d'archivio.

Art. 5.

Il concorso è giudicato da una Commissione composta:

dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione che la presiede;

da due titolari di cattedra di Fisiologia umana e generale;

dal titolare della cattedra di Scienza dell'alimentazione di Roma;

da un direttore di laboratorio dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Le funzioni di segretario della Commissione sono affidate al direttore dei servizi amministrativi dell'Istituto nazionale della nutrizione o ad un direttore di laboratorio dell'Istituto.

Art. 6.

Il concorso è per titoli. Tuttavia è in facoltà della Commissione di sottoporre i candidati ad una prova d'esame o ad un colloquio.

Per l'espletamento del concorso la Commissione si atterrà alle modalità ed ai criteri seguiti nei concorsi per il conferimento di posti di assistenti ordinari presso le Università.

Art. 7.

Al termine dei suoi lavori, la Commissione proporrà per ciascuna borsa una terna di idonei, elencati in stretto ordine alfabetico, fra i quali verranno prescelti a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, gli assegnatari delle borse.

Al conferimento delle borse si provvede con delibera del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 8.

Decadono dal diritto alla borsa:

a) coloro che esercitano un impiego o ufficio che, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione, sia incompatibile con l'esatto adempimento degli obblighi di studio e di ricerca inerenti alla borsa medesima;

b) coloro che usufruiscano di altra borsa di studio, salvo che non rinunzino a quest'ultima.

Pertanto i rispettivi assegnatari delle borse di cui al presente bando, nel termine di quindici giorni dalla data di comunicazione del conferimento della borsa, dovranno, a pena di decadenza, dichiarare sotto la propria personale responsabilità, se e quale impiego o ufficio rivestono alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici o di privati, e dare inoltre formale assicurazione che non usufruiscono di altre borse di studio.

Decadono ugualmente dalla borsa coloro che, entro l'indicato termine di quindici giorni dalla comunicazione del conferimento della borsa, non dichiari di accettarla.

Art. 9.

L'assegnatario di ciascuna borsa ha l'obbligo:

a) di iniziare puntualmente, presso l'Istituto nazionale della nutrizione, alla data che sarà a tal fine stabilita dal presidente, le ricerche per le quali ciascuna borsa è stata conferita;

b) di proseguire regolarmente tali ricerche per tutto il periodo di durata della borsa;

c) di osservare le norme interne e le altre disposizioni impartite dal presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione;

d) di non assumere, durante il periodo di godimento della borsa, alcun impiego od ufficio, senza la preventiva autorizzazione dell'Istituto nazionale della nutrizione.

L'assegnatario che non ottemperi agli obblighi di cui al comma precedente, o che si renda comunque responsabile di altre gravi mancanze, sarà dichiarato decaduto dalla borsa.

Sarà ugualmente dichiarato decaduto dall'ulteriore godimento della borsa l'assegnatario che non dimostri sufficienti attitudini a svolgere compiti di ricerca scientifica.

Art. 10.

Il pagamento di ciascuna borsa è effettuato in rate mensili posticipate. Ciascuna rata sarà corrisposta all'assegnatario, su dichiarazione del direttore di laboratorio cui sarà destinato, attestante che l'assegnatario ha regolarmente atteso alle ricerche inerenti alla borsa.

Art. 11.

L'assegnatario della borsa, al compimento degli studi, dovrà trasmettere all'I.N.N. tramite il direttore di laboratorio di ricerca, al quale sarà destinato, una particolareggiata relazione intorno all'attività scientifica da esso svolta.

Art. 12.

I lavori di studio e di ricerca eseguiti dall'assegnatario della borsa, potranno formare oggetto di pubblicazioni, a giudizio insindacabile del presidente dell'Istituto nazionale della nutrizione.

Art. 13.

I certificati, i documenti e i titoli presentati al concorso si restituiranno immediatamente a colui al quale è stata conferita ciascuna borsa; a tutti gli altri concorrenti verranno restituiti solo dopo scaduto il 180° giorno dalla comunicazione dell'esito del concorso

Roma, addì 5 luglio 1967

Il presidente: VISCO

(9212)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito e dei vincitori del concorso a cinquantasei posti di operaio (di 1ª e 2ª categoria) dell'Ispetterato generale dell'aviazione civile.

Nel supplemento n. 6 al Bollettino ufficiale dell'Ispettorato generale dell'aviazione civile, in data 28 giugno 1967, sono state pubblicate le graduatorie di merito e quelle dei vincitori del concorso a cinquantasei posti di operaio in prova, per le qualifiche di 1ª e 2ª categoria.

(9339)

MINISTERO DEI TRASPORTI E DELL'AVIAZIONE CIVILE

AZIENDA AUTONOMA DELLE FERROVIE DELLO STATO

Avviso relativo alla pubblicazione delle graduatorie di merito dei vincitori e degli idonei per il Compartimento di Napoli nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova.

Nel Bollettino ufficiale delle Ferrovie dello Stato n. 15 del 15 agosto 1967 (parte 1ª e 2ª), è stato pubblicato il decreto ministeriale 16 maggio 1967, n. 8928, concernente l'approvazione delle graduatorie di merito, dei vincitori e degli idonei per i quaranta posti riservati al Compartimento di Napoli, nel pubblico concorso per esami e per titoli a complessivi trecento posti di assistente di stazione in prova, indetto con decreto ministeriale 29 novembre 1963, n. 2737.

(9162)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI PAVIA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 100 in data 1° settembre 1967, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per il conferimento delle condotte mediche vacanti nei Comuni della provincia al 30 novembre 1965;

Considerato che occorre procedere alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, sostituito dall'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Visto l'art. 44 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, modificato dall'art. 13 dello stesso decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955;

Visto l'art. 8, lettera *A*, del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Viste le designazioni del Ministero della sanità, della prefettura di Pavia, dell'Ordine dei medici e dei Comuni interessati;

Vista la legge 12 marzo 1958, n. 296, istitutiva del Ministero della sanità;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso di cui alla premessa è così composta:

Presidente:

Caruso dott. Antonino, direttore di divisione in servizio presso il Ministero della sanità.

Componenti:

Caselli dott. Luigi, direttore di sezione della prefettura di Pavia;

Camporese dott. prof. Franco, medico provinciale capo, titolare dell'Ufficio di Treviso;

Malamani prof. Vittorio, primario della divisione medica dell'Ospedale policlinico S. Matteo di Pavia;

Massone prof. Angelo, primario chirurgo dell'Ospedale Arnaboldi di Broni;

Martinazzi dott. Luigi, medico condotto di Pavia.

Le funzioni di segretario sono affidate al dott. Giuseppe Messina, direttore di sezione in servizio presso il Ministero della sanità.

Le prove di esame avranno luogo presso l'Istituto di semeiotica medica dell'Università di Pavia - Ospedale policlinico S. Matteo - ed avranno inizio almeno dopo un mese dalla pubblicazione del presente decreto nella *Gazzettà Ufficiale* della Repubblica e comunque non prima del 15 ottobre 1967.

Il presente decreto sarà pubblicato anche nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questo Ufficio, all'albo della prefettura di Pavia e all'albo dei Comuni interessati.

Pavia, addì 24 agoto 1967

Il medico provinciale: LANZARINI

(9226)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI BARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 721 del 23 febbraio 1967, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei nel concorso per titoli ed esami per quattro posti di medico condotto vacanti nella provincia di Bari al 30 novembre 1964;

Visto il proprio decreto n. 722 del 23 febbraio 1967, con il quale le anzidette condotte mediche venero assegnate ai candidati dichiarati vincitori;

Visto il decreto n. 6378 del 24 agosto 1967, con il quale il dott. Saverio Netti è stato dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Binetto a seguito di rinuncia di altro concorrente;

Vista la nota n. 1568 in data 29 agosto 1967, con la quale il sindaco del predetto Comune ha comunicato che il dott. Saverio Netti ha rinunziato al posto di cui trattasi;

Ritenuto necessario provvedere alla nomina di altro sanitario che segue nell'ordine della graduatoria degli idonei;

Viste le domande presentate dai candidati nelle quali vengono indicate in ordine le sedi di preferenza;

Visto l'art. 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Il dott. Donato Caprioli, residente a Bari, via S. Lorenzo n. 32, compreso nella graduatoria di cui in premessa, è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Binetto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della provincia di Bari e, per otto giorni consecutivi, sarà affisso all'albo pretorio di quest'Ufficio e del Comune interessato.

Bari, addì 30 agosto 1967

Il medico provinciale: MARCECA

(9208)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI VICENZA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Vicenza

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto che il dott. Bernardino Boccini, dichiarato vincitore della condotta medica di Altissimo con decreto n. 7061 del 3 agosto 1967, ha rinunciato alla nomina;
Interpellati i candidati idonei secondo l'ordine di graduatoria di cui al decreto n. 2790 in data 23 marzo 1967, tenuto conto delle preferenze da loro espresse per le singole sedi di condotta medica a concorso;
Considerato che, mentre gli altri concorrenti che precedevano in graduatoria, singolarmente interpellati, hanno rinunciato all'assegnazione della condotta medica di Altissimo, il dott. Ezio Bordignon ha fatto pervenire in termini dichiarazione di accettazione di detta condotta da lui indicata al settimo posto nell'ordine delle preferenze espresse;
Visto il proprio decreto n. 7513 del 24 agosto 1967, col quale il dott. Bordignon veniva dichiarato vincitore della condotta medica di Foza, da lui indicata al nono posto nell'ordine di preferenza;
Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

E' revocato a tutti gli effetti il decreto n. 7513 del 24 agosto 1967, con riserva di provvedere con separato provvedimento alla copertura del posto di condotta con altro concorrente idoneo che segue in graduatoria.

Il dott. Ezio Bordignon è dichiarato vincitore della condotta medica del comune di Altissimo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio della prefettura di Vicenza, del proprio Ufficio e dei Comuni interessati.

Vicenza, addì 28 agosto 1967

Il medico provinciale: CAROLA

(9209)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI SASSARI

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Sassari

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 1356/MP, in data 11 aprile 1967, con il quale venivano assegnate le sedi ai vincitori dei posti di condotta medica, vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1965;
Considerato che a seguito delle rinuncie degli aventi diritto si è resa vacante la condotta medica di Nulvi;
Ritenuto che occorre provvedere all'assegnazione di detta condotta al concorrente che vi ha diritto, secondo la indicazione preferenziale apposta nella rispettiva domanda di ammissione al concorso;
Vista la graduatoria generale, approvata con proprio decreto n. 1355/MP, dell'11 aprile 1967;
Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;
Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Decreta:

Al medico sottoelencato è assegnata la condotta a fianco indicata:

Pileri Antonio: Nulvi.

Il presente decreto verrà pubblicato nei modi e termini di legge.

Sassari, addì 25 agosto 1967

p. *Il medico provinciale*: CAMPUS

(9153)

REGIONI

REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

PROVINCIA DI BOLZANO

LEGGE PROVINCIALE 31 luglio 1967, n. **11.**

Modificazioni al vigente ordinamento del Laboratorio di igiene e profilassi.

(*Pubblicata nel* Bollettino Ufficiale *della Regione n.* 36 *del* 22 *agosto* 1967)

IL CONSIGLIO PROVINCIALE

HA APPROVATO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA PROVINCIALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il terzo comma dell'art. 9 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:

« I consultori pediatrici e gli ambulatori ostetrici dell'O.N.M.I. possono avvalersi gratuitamente delle prestazioni del Laboratorio in favore di persone non aventi diritto all'assistenza di enti previdenziali ».

Art. 2.

Il secondo comma dell'art. 12 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:

« Tali tariffe si applicano anche nel caso di esami richiesti da enti privati e pubblici ».

Art. 3.

Il primo e secondo comma dell'art. 13 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, sono così modificati:

« Chiunque richieda nell'interesse proprio le analisi e ricerche deve consegnare un campione della sostanza da analizzare, convenientemente prelevato e nella quantità sufficiente.

Deve inoltre dichiarare per iscritto e in modo preciso il proprio nome e indirizzo, la provenienza della sostanza da sottoporre all'analisi, il genere di ricerca richiesto e il quesito proposto ».

Art. 4.

Il secondo comma dell'art. 23 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:

« In casi di emergenza può essere richiesto al personale di prestare servizio anche nei giorni festivi, secondo turni stabiliti dal direttore della sezione; le ore di servizio prestato saranno recuperate nei giorni feriali ».

Art. 5.

L'art. 27 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è sostituito dal seguente:

« I partecipanti ai concorsi o agli esami di cui al precedente art. 25 dovranno far pervenire al Presidente della Giunta provinciale, entro il termine fissato dal bando, le domande contenenti le indicazioni e le dichiarazioni richieste dal bando, nonchè i seguenti documenti:

a) il diploma di laurea in biologia per i concorrenti al posto di assistente biologo; il diploma di laurea in medicina e chirurgia e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i concorrenti o partecipanti all'esame di promozione agli altri posti della sezione medico-micrografica;

b) il diploma di laurea in chimica o in chimica industriale e il diploma di abilitazione all'esercizio della professione per i concorrenti o partecipanti all'esame di promozione ai posti della sezione chimica ».

Art. 6.

All'art. 30 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è aggiunto il seguente comma:

« Il programma delle prove per il concorso di assistente biologo è stabilito nel regolamento di esecuzione della presente legge ».

Art 7.

L'art. 33 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:

« I preparatori e i preparatori di prima classe sono assunti esclusivamente mediante concorso pubblico, indetto con delibera della Giunta provinciale, a sensi dell'art. 30 dell'ordinamento degli uffici e del personale della Provincia, approvato con legge provinciale 3 luglio 1959, n 6, e successive modifiche. I concorrenti devono presentare, oltre a quelli indicati nell'art. 27 del predetto ordinamento, anche i seguenti documenti:

a) per il posto di preparatore in entrambe le sezioni: il diploma di licenza di scuola media inferiore;

b) per il posto di preparatore di prima classe nella sezione medico-micrografica: il diploma di scuola media superiore oppure il diploma di preparatore rilasciato da una scuola per preparatori annessa ad una Università della Repubblica o diploma equipollente;

c) per il posto di preparatore di prima classe nella sezione chimica: il diploma di scuola media superiore oppure il diploma di perito chimico ovvero il diploma di un istituto di igiene o diploma equipollente.

Qualora il concorso pubblico per il posto di preparatore di prima classe vada deserto ovvero nessuno dei concorrenti risulti idoneo, è in facoltà della Giunta provinciale di bandire in sua vece un concorso pubblico per l'assunzione di un preparatore, in deroga al numero stabilito complessivamente per i preparatori.

In tal caso il posto di preparatore di prima classe verrà rimesso a concorso solo quando il numero dei preparatori in servizio coinciderà nuovamente con quello stabilito nella annessa pianta organica ».

Art. 8.

L'art. 38 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è così modificato:

« Spetta ai commessi, secondo le competenze delle rispettive sezioni, provvedere ai servizi di usciere e di fattorino, alla cura degli animali da laboratorio, alla loro preparazione per i prelievi di sangue e le prove biologiche, alla efficiente manutenzione dello stabulario nonchè alla guida degli automezzi nelle trasferte del personale tecnico ».

Art. 9.

Sono soppressi gli articoli 34, 39, 40, 48 e 60 della legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11.

Art. 10.

La tabella organica allegata alla legge provinciale 14 agosto 1963, n. 11, è sostituita dalla tabella allegata alla presente lagge.

Art. 11.

Norma transitoria

Nella prima applicazione della presente legge la Giunta provinciale, su conforme parere del medico provinciale, può deliberare l'inquadramento nel grado iniziale della qualifica di vigile sanitario, prevista nell'annessa tabella organica, del personale di ruolo avente la qualifica di agente tecnico, prevista nell'allegato *B* della legge provinciale 12 novembre 1964, n. 16, e attualmente comandato alle mansioni ausiliarie di vigile sanitario, purchè abbia svolto dette mansioni per almeno un anno, fermo restando l'obbligo dell'adeguata conoscenza della seconda lingua.

Tale inquadramento può farsi anche prescindendo dal titolo di studio richiesto, previo accertamento del possesso del titolo di studio di grado inferiore e con riconoscimento del servizio precedentemente prestato agli effetti della progressione della nuova carriera.

Art. 12.

Alla maggiore spesa derivante dall'applicazione della presente legge e presunta nell'importo di lire 2.500.000 viene provveduto con la somma iscritta al capitolo 343 del bilancio provinciale 1967.

La presente legge sarà pubblicata nel « Bollettino Ufficiale » della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Provincia.

Il Presidente della Giunta provinciale
MAGNAGO

Visto, *il Commissario del Governo nella Regione*: MASCI

Ruolo speciale del personale del Laboratorio provinciale d'igiene e profilassi

ALLEGATO *A*

Personale della sezione medica

Posti	Qualifica	Grado
1	Direttore	II/A
1	Coadiutore	III/A
1	Assistente medico	V - IV/A
2	Assistente biologo	V - IV/A
1	Preparatore 1ª classe	VII - V/B
4	Preparatori	X - VII/C
3	Applicati	X - VII/C
2	Commessi	V - II/D

ALLEGATO *B*

Personale della sezione chimica

Posti	Qualifica	Grado
1	Direttore	II/A
1	Coadiutore	III/A
1	Assistente chimico	V - IV/A
1	Preparatore 1ª classe	VII - V/B
2	Preparatori	X - VII/C
2	Applicati	X - VII/C
1	Commesso	V - II/D

ALLEGATO *C*

Personale di vigilanza

Posti	Qualifica	Grado
6	Vigili sanitari	X - VII/C

(9197)

ANTONIO SESSA, *direttore* ACHILLE DE ROGATIS, *redattore*

Roma, - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.